



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PARRINI, BALBONI, DE CRISTOFARO, GELMINI,
MAIORINO, OCCHIUTO e PIROVANO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 2023

Interpretazione autentica dell’articolo 43, comma 6, terzo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito un Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich, nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945.

Il Fondo è destinato a corrispondere un indennizzo - e a rifondere le spese processuali - alle vittime dei suddetti crimini che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato avente ad oggetto l'accertamento e la liquidazione dei danni di cui al comma 1, a seguito di azioni giudiziarie avviate alla data di entrata in vigore del decreto, ovvero entro il termine di cui al comma 6 del medesimo articolo 43. Tale termine, originariamente fissato in centotanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (e, dunque, entro il 30 novembre 2022) è stato successivamente prorogato al 28 giugno 2023 per effetto dell'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, inserito dalla legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14.

Il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi relativi a tali giudizi siano notificati presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato. Nei giudizi risarcitori instaurati fino alla data di presentazione del presente disegno di legge, l'atto di citazione è stato pertanto notificato, di regola, alla Repubblica federale di Germania nonché presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato la quale - nella grande maggioranza dei casi - ha interpretato tale notifica nel senso

di ritenere convenuti nel giudizio risarcitorio il Ministero dell'economia e delle finanze o la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero entrambi; con la conseguenza che - nei medesimi casi - le predette amministrazioni si sono sovente costituite in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura, al fine di contestare le ragioni della parte attrice.

Tuttavia, una corretta interpretazione della disposizione in esame conduce a ritenere che - alla luce della configurazione e della finalità dei giudizi risarcitori - in alcun modo possa predicarsi, per lo Stato italiano, la qualità di parte convenuta nei medesimi. Si noti, infatti, che il richiamato comma 6 non individua l'amministrazione che deve essere convenuta in giudizio ma fa riferimento esclusivamente alla notifica « presso gli uffici » dell'Avvocatura dello Stato: or bene, l'Avvocatura dello Stato non può assumere, di per sé sola, la qualità di parte in un giudizio potendosi al più costituire per l'amministrazione resistente, ove individuata. A conferma di ciò, può richiamarsi il disposto dell'ultimo periodo del medesimo comma 6, secondo il quale « se tale notifica è omessa, il giudice assegna un termine perentorio alla parte attrice per l'esecuzione di tale incumbente »: una disposizione che, a ben vedere, non avrebbe avuto ragione di essere adottata ove lo Stato fosse configurabile quale contraddittore necessario, potendosi in tale diversa ipotesi applicare le disposizioni ordinarie in materia di integrazione del contraddittorio.

A ben vedere, peraltro, non vi è ragione alcuna per ritenere lo Stato italiano parte di tali giudizi. Da un lato, infatti, lo Stato italiano non è, ovviamente, responsabile dei fatti criminosi che hanno dato luogo al di-

ritto al risarcimento del danno; dall'altro, non può predicarsi, in capo alle amministrazioni statali richiamate (Presidenza del Consiglio dei ministri e Ministero dell'economia e delle finanze), la sussistenza di un rapporto dipendente da quello dedotto in giudizio, né tanto meno l'eventuale sostituzione al soggetto passivo dell'obbligo risarcitorio.

Al Fondo di ristoro, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, hanno infatti accesso i soggetti in capo ai quali sia stata già accertata la sussistenza di un diritto al risarcimento del danno ma la liquidazione non potrà che avvenire - in assenza di illecito alcuno commesso dallo Stato - che a titolo di indennizzo. Ne consegue che lo Stato italiano - e, in particolare, la Presidenza del Consiglio dei ministri ovvero il Ministero dell'economia e delle finanze - non possa in alcun modo essere considerato parte del giudizio risarcitorio, né che sussista in capo ad esso, per il solo fatto della collocazione del Fondo presso il Ministero, alcun autonomo interesse a intervenire vo-

lontariamente nel giudizio. L'accesso al Fondo avviene secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 4 dell'articolo 43, ma - sul piano sostanziale - automaticamente a seguito dell'ottenimento del titolo all'esito dell'azione di accertamento e liquidazione dei danni: nessuna discrezionalità residua, pertanto, in capo all'amministrazione che gestisce il Fondo, in merito alla liquidazione della somma.

Alla luce della prassi sin qui emersa in sede giudiziaria, appare dunque necessario intervenire fornendo l'interpretazione autentica del terzo periodo del comma 6 dell'articolo 43 del citato decreto-legge n. 36 del 2022, al fine di chiarire che la notifica dell'atto di citazione presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato italiano l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il terzo periodo si interpreta nel senso che la notifica presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato ha il solo fine di portare a conoscenza dello Stato l'esercizio dell'azione di cui al comma 1 del medesimo articolo e non ha l'effetto di attribuire a quest'ultimo la qualità di parte né determina automaticamente l'interesse a intervenire nel giudizio.